



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 del 24-02-2025

Oggetto : DIVIETO DI COLTIVAZIONE DELLA FAVA (VICIA FABBA) IN GAVORRANO E BAGNO DI GAVORRANO NEI LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINO AFFETTO DA FAVISMO

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

Premesso

che con precedenti ordinanze si dettavano i comportamenti da adottare a tutela della salute di un bambino residente nel Comune di Gavorrano affetto da favismo, consistenti nel divieto di coltivazione delle fave in un raggio di 300 metri dalla residenza e dai luoghi abitualmente frequentati dello stesso;

Vista

la nuova istanza presentata verbalmente dalla madre del minore in data 24 febbraio 2025, con la quale conferma la residenza del bambino in Bagno di Gavorrano in Via G. Finetti 47;

Dato atto

che il favismo è una malattia causata dal deficit dell'enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi, la cui carenza può determinare l'insorgere di gravi crisi emolitiche non solo a seguito dell'assunzione di fave per via orale ma anche per l'inalazione dei loro polline;

Ravvisata

la necessità di provvedere con urgenza ad estendere il divieto secondo le indicazioni contenute nell'istanza sopra citata;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti:

1. il divieto di coltivazione delle fave (vicia faba) nel raggio di metri **300**, in linea d'aria, dall'abitazione dove ha la residenza il bambino affetto da favismo sita in Via G. Finetti n.47;

2. il divieto di coltivazione delle fave (vicia faba) nel raggio di metri **300**, in linea d'aria dai luoghi abitualmente frequentati dal bambino, ovvero da via Vespucci n. 3 di Bagno di Gavorrano ove risiede la nonna materna, da via Tarantelli n. 7/A di Bagno di Gavorrano ove risiedono i nonni paterni e dalla Chiesa di Bagno di Gavorrano situata in via Varese, dalle scuole medie di Gavorrano site in via delle Scuole.
3. ai titolari delle attività commerciali di Gavorrano e di Bagno di Gavorrano sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche che private, ricadenti nell'area individuata, che servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, di darne corretta pubblicità a mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30x40 con la seguente dicitura: “**Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono esposte fave fresche sfuse**”. Tale cartello dovrà essere collocato ben in vista sia all'ingresso per il pubblico, sia nel settore di vendita;
4. ai produttori/venditori (di ortaggi di propria produzione) ed ai commercianti ambulanti di prodotti ortofrutticoli, che svolgono la loro attività nel perimetro individuato dalla presente, di esporre il legume solo se posto in confezioni ermeticamente sigillate;
5. che siano spianate, rimosse e/o distrutte tutte le coltivazioni di fave presenti entro l'ambito territoriale di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
6. di incaricare il comando di Polizia Municipale della notifica della presente ordinanza agli esercizi commerciali ed alle tipologie di soggetti sopra individuate, ricadenti nel raggio d'azione indicato;
7. che la presente ordinanza venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune, affissa in luoghi di visibilità pubblica nel perimetro individuato e venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione;
8. alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza la cui inosservanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Che la presente ordinanza verrà comunicata all'azienda Usl 9 Grosseto ed alla Prefettura.

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Stefania Ulivieri)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.